



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1. Finalità del servizio

- i. Il servizio di asilo nido, di sezione prima infanzia e di cred rappresenta un servizio locale assicurato in modo continuo e prioritario, attraverso l'organizzazione di personale educativo professionalmente qualificato, facendo riferimento a uno specifico progetto pedagogico.
- ii. i servizi oggetto del presente appalto, in attuazione degli orientamenti educativi previsti dalle normative richiamate, hanno lo scopo di offrire:
- ai bimbi un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle proprie potenzialità cognitive, affettive e sociali per promuoverne il benessere psico-fisico;
 - alle famiglie un servizio adeguato nel rispondere ai bisogni lavorativi e sociali, per affiancarle negli specifici compiti educativi e per facilitare il ruolo dei genitori nel mondo del lavoro.
- iii. L'azione educativa svolta dovrà perseguire le seguenti ulteriori finalità:
- a) porre al centro ogni bambino considerato come essere unico e irripetibile che giunge all'asilo nido con una storia personale e familiare seppur breve, ma distintiva nonché soggetto di diritti e di bisogni di ordine materiale, cognitivo, affettivo, relazionale e morale;
 - b) adottare scelte metodologiche e didattiche improntate sia alla sorveglianza/custodia sia all'ascolto, alla ricerca di strategie mirate, alla progettazione di spazi, tempi e attività sia strutturate che libere perché ciascun bambino attraverso il gioco, l'alimentazione, il sonno, l'esperienza diretta e la vita di relazione, possa:
 - imparare a star bene e a sentirsi sicuro nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato, maturando così gradualmente il senso della propria identità;
 - sviluppare la capacità di compiere progressivamente scelte maggiormente autonome e di esprimere il proprio pensiero acquisendo fiducia in sé e negli altri;
 - sviluppare le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e cognitive e cominciare ad imparare a riflettere sulle proprie esperienze e a rielaborarle per acquisire la competenza ad apprendere;
 - avvicinarsi ai pari e agli adulti (educatrici) scoprendo nell'interazione con l'altro il valore e la ricchezza della diversità, della condivisione e della negoziazione;
 - c) affiancare l'azione educativa dei genitori sostenendo il processo di crescita di ciascun bambino e promuovendo la sua formazione integrale come soggetto libero, responsabile e attivamente partecipe alla vita della comunità;
 - d) garantire un'offerta formativa e una progettualità distinta per sezione e quindi per fascia di età, ma in continuità l'una con l'altra;
 - e) aprirsi al contesto locale promuovendo una progettualità che valorizzi le risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, culturali e associative del territorio (ad esempio la casa di riposo e la biblioteca);
 - f) promuovere un confronto costante con le istituzioni educative, scolastiche e sociali del territorio;
 - g) supportare le famiglie nella condivisione del progetto educativo;
 - h) rappresentare per gli adulti un punto di riferimento per l'informazione, la formazione e il confronto in relazione a tutti gli aspetti legati alla crescita dei bambini.
- iv. Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. In tale ambito l'asilo nido tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini diversamente abili anche in collaborazione con i servizi competenti delle ATS, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolge altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.



Art. 2. Descrizione del servizio

Il servizio di asilo nido è rivolto a minori dai 3 ai 36 mesi e la finalità è quella di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico. Esso concorre con le famiglie alla crescita e formazione del bambino, favorendone l'equilibrato sviluppo fisico e psichico e un processo di socializzazione omogenea; ciò nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Il concessionario dovrà garantire, in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, la cura e l'igiene personale del bambino, il ricevimento, la somministrazione e l'assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, la fornitura di tutti i materiali igienici, sanitari, ludico-didattici di facile consumo necessari all'espletamento delle attività, nonché la manutenzione ordinaria dei locali, l'introito a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori come meglio specificato nel quadro economico allegato.

L'asilo nido di Concesio presenta le seguenti caratteristiche organizzative e funzionali a cui il concessionario dovrà tassativamente conformarsi:

- capacità gestionale come da autorizzazione al funzionamento e successive comunicazioni pari a nr. 60 utenti DA 3 A 36 MESI, attualmente attive 4 sezioni di cui una lattanti per un totale di 32 bambini
- il numero dei bambini presenti sarà sempre definito nel rispetto standard gestionali previsti dalla
- il calendario di apertura corrispondente a quanto previsto dalla normativa regionale ovvero pari a 47 settimane annuali, indicativamente dalla prima settimana di settembre fino a fine luglio; il calendario annuale di attività viene definito congiuntamente tra il concessionario e l' Azienda Speciale tenendo conto di tutte le festività civili e religiose, della chiusura del mese di agosto
- apertura minima del servizio per almeno cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 16,30;
- il servizio deve essere altresì gestito in conformità con quanto previsto dal Regolamento approvata dal Consiglio Comunale per tutto quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare e nel bando di gara.

Il servizio di prima infanzia è un servizio che accoglie i bambini da 9 a 36 mesi per 4 ore consecutive al mattino per un totale di 10 posti dal lunedì al venerdì con possibilità di frequenza dai 2 ai 5 giorni settimanali per offrire spazi educativi di sollievo e supporto alle realtà delle famiglie

Il servizio di cred del mese di luglio accoglie bambini dai 3 anni ai 6 anni che abbiano già frequentato la scuola dell'infanzia per 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16

Inoltre rimane al concessionario la facoltà di svolgere attività innovative e sperimentali e realizzabili in modo autonomo, purché tali attività siano compatibili con i servizi per la prima infanzia e non interferiscano in alcun modo con i livelli minimi di prestazione e qualità del servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione dell' Azienda Speciale Comune di Concesio d' ora in poi denominata Azienda Speciale.



- i. La gestione prevede la progettazione educativa, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative secondo le condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente capitolato tecnico.
- ii. La gestione prevede quindi l'implementazione del progetto educativo di base presentato in sede di gara, il re-orientamento in itinere ed il suo adeguamento annuale, la cura dei rapporti con le famiglie utenti e con il Azienda Speciale, la gestione e l'organizzazione del personale e l'organizzazione interna.
- iii. La gestione prevede altresì la gestione dei servizi ancillari ed accessori, tra i quali:
 - Il servizio di somministrazione pasti
 - Il servizio di pulizia
 - La manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso,
 - le ulteriori prestazioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
- iv. La disponibilità della struttura e la titolarità del servizio restano in capo all'Azienda Speciale

iiv: la riduzione di posti sui diversi servizi comporterà l'eventuale riduzione di personale e di conseguente introito da parte del concessionario

Art. 3. Identificazione della struttura

- i. I servizi di Asilo nido e prima infanzia dovranno essere erogati presso l'Asilo nido, struttura completa di arredi e spazi esterni in via pascoli 10 mentre la sede del servizio CRED verrà annualmente individuata.
- ii. La struttura in via Pascoli rispetta i requisiti strutturali richiesti dalla disciplina regionale di riferimento.
- iii. La struttura è abilitata ad accogliere sino ad un massimo di 60 posti.
- iv. L'Azienda Speciale concede in utilizzo gratuito all'affidatario gli arredi e le attrezzature, la cui consistenza è accertabile in sede di sopralluogo. Si provvederà a stilare apposito inventario contestualmente alla redazione del formale verbale di consegna, in contraddittorio con l'aggiudicatario.
- v. Con riferimento ai locali messi a disposizione, nonché ai giochi, agli arredi, alle attrezzature, agli strumenti e alle pertinenze, il personale ausiliario garantisce l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia e di igiene giornaliera, periodica e straordinaria e di ogni altra operazione necessaria ad assicurare in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza, sia dal punto di vista igienico – sanitario, che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture.
- vi. Alla conclusione del contratto, l'appaltatore riconsegna gli stessi beni con ulteriore inventario finale redatto sempre in accordo fra le parti.
- vii. I beni così inventariati devono essere uguali in numero, specie e qualità rispetto a quelli contenuti nell'inventario iniziale. Tali beni devono essere riconsegnati alla Stazione Appaltante in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.
- viii. Durante il periodo di utilizzo l'appaltatore risponde quindi direttamente per difettosità generatesi, nei beni mobili, per incuria nell'uso imputabile al servizio oggetto del presente contratto.
- ix. Allo spirare del contratto verrà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, un sopralluogo all'esito del quale verrà redatto un "Verbale di Riconsegna", nel quale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione. Al "Verbale di Riconsegna" andrà allegato l'inventario dei beni consegnati, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione. Nel caso in cui, all'esito del sopralluogo, venissero constatati danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'appaltatore ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero eventuali



mananze di quanto oggetto del/i verbali di consegna e suoi allegati, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante.

x. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, oltre all'eventuale penale prevista per il caso di specie, anche mediante rivalsa sulla garanzia definitiva.

xi. Tutti i beni acquistati come miglioria per la più funzionale gestione della struttura, ovvero in sostituzione di beni forniti dal Azienda Speciale e ritenuti obsoleti, ovvero ancora in ottemperanza a previsioni dell'offerta tecnica, rimarranno di proprietà del Azienda Speciale, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, anche in deroga ad ogni contraria disposizione civilistica.

Art. 4. Popolazione servita

- i. Il servizio di nido è rivolto a bambini da tre mesi a tre anni di età nel numero massimo di iscritti sopra riportato. L'ammissione al nido d'infanzia avviene secondo l'ordine di posizione in graduatoria degli aventi diritto. Attualmente il servizio è frequentato da bambini di età pari o superiore a sette mesi, ma è facoltà dell'ente di ridurre l'età minima per l'ammissione.
- ii. Il servizio prima infanzia è rivolto ai bambini dai nove mesi ai tre anni
- iii. Il servizio cred è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni frequentanti la scuola dell'infanzia
- ii. Spetta all'Azienda Speciale la raccolta delle domande per l'ammissione al servizio nido e al cred e la formazione della relativa graduatoria unica, predisposta con le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso ed in base ai posti disponibili nella struttura distinti per fasce di età. Spetta al concessionario invece la raccolta delle iscrizioni per il servizio prima infanzia
- iii. L'asilo nido di Concesio accoglie in via prioritaria bambine/i residenti a Concesio e laddove risultassero posti liberi la struttura accoglie i bambine/i provenienti dai comuni limitrofi.
- iv. È possibile, su segnalazione di figure tecniche sanitarie, prorogare di uno al massimo due anni la permanenza all'asilo nido di bambini diversamente abili.

Art. 5. Calendario del servizio ed orari

- i. La struttura asilo nido dovrà essere aperta almeno cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con orario d'apertura minimo di ore 9 continuative, e per un minimo di 47 settimane per anno educativo.
- ii. L'orario di apertura giornaliera, il calendario delle festività e i periodi di chiusura annuale vengono annualmente definiti dall'Azienda Speciale secondo le modalità previste dal vigente regolamento e tempestivamente comunicate all'aggiudicatario che ha l'obbligo di assoggettarvisi. Si allega calendario dell'anno educativo 2021/2022.
- iv. L'attuale orario di apertura del Nido è il seguente: 7.30-16.30, che coincide con la frequenza full time, e con possibilità di frequenza part time (dalle ore 7,30 alle ore 13,00 ovvero dalle ore 12,30 alle ore 16,30).
- v. iv. Se proposto in sede di offerta, l'appaltatore può attivare un servizio "prolungamento" che consenta la permanenza dei bambini almeno sino alle ore 18.00. In tale eventualità l'appaltatore procederà a fatturare direttamente agli utenti iscritti le tariffe del servizio offerte in sede di gara (costi educatori/ausiliari).
- v. La facoltà del paragrafo che precede è in ogni caso soggetta ad autorizzazione espressa del Azienda Speciale.



Art. 6. Disposizioni generali

- i. Le funzioni, i servizi e le prestazioni tutte devono essere organizzate e rese in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto di qualità complessiva e dei parametri specifici previsti dalla vigente normativa in materia, dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.
- ii. Il servizio in oggetto è distinto in due macro-aree che racchiudono aspetti di carattere gestionale (progetto gestionale) e aspetti di carattere educativo (progetto educativo). Gli aspetti di ciascun Progetto sono definiti dagli obblighi di seguito riportati eventualmente integrati in sede di offerta tecnica da parte dell'appaltatore.

Art. 7. Progetto gestionale

- i. L'appaltatore si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di seguito definiti e gli impegni assunti in sede di gara relativi al Progetto gestionale, assicurando la regolare attività dell'asilo nido.

7.1. Obblighi relativi al Progetto gestionale

- i. L'appaltatore provvederà, fermo restando quanto previsto nei successivi articoli, al funzionamento dei servizi, a propria cura e spese, secondo quanto di seguito dettagliato:
 - a) si impegna a garantire sin dal primo giorno di attivazione l'erogazione completa del servizio, senza interruzioni, così come richiesta in Capitolato Prestazionale ed integrata in sede di offerta.
 - b) Si impegna, facendosi carico dell'organizzazione, della direzione e del coordinamento del personale operante all'interno dei servizi, a curare in modo ottimale lo svolgimento del servizio con gestione diretta dei locali alle condizioni pattuite, adibendovi a tale scopo il personale ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesta.
 - c) Assume tutta la responsabilità e gli oneri inerenti l'erogazione delle prestazioni educative rivolte ai bambini, la gestione e conduzione del Nido, la pulizia giornaliera e periodica dei locali, degli arredi e di quant'altro presente nell'Asilo nido, ivi comprese le aree esterne e le aree verdi, l'erogazione del servizio di ristorazione (somministrazione pasti)
 - d) Si impegna a fornire il materiale igienico relativo alla cura e all'igiene del personale tutto e dei bambini (creme, guanti a perdere, prodotti per l'igiene, ecc., ivi compresa la fornitura di pannolini), e del materiale di consumo per la pulizia della struttura (es. detersivi, sanificanti) a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio. Tali prodotti devono sempre essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibili fuoriuscite accidentali dei liquidi e comunque procedendo, in caso di fuoriuscita, all'immediata messa in sicurezza dell'area con apposito materiale assorbente tenuto a disposizione in loco. Con riferimento ai pannolini, previo consenso dell'Amministrazione e dei genitori, potrà essere sperimentato l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili;
 - e) Si impegna a mantenere le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale. Ulteriori necessità di arredi e attrezzature evidenziate nell'arco di vigenza contrattuale potranno essere soddisfatte dall'Azienda Speciale solo in via eccezionale, previa motivata richiesta dell'appaltatore.



- f) Si impegna a supportare l'Azienda Speciale nella pubblicizzazione del servizio, sia in forme tradizionali che mediante il web, ed a organizzare a proprie spese, di concerto con il Azienda Speciale, di un "open-day" da effettuarsi alla presenza della coordinatrice e delle educatrici.
- g) Si impegna ad adottare ed osservare tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione dell'Asilo nido previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di Azienda Speciale prudenza.
- h) È tenuto a segnalare al Azienda Speciale, tempestivamente e per iscritto, l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza.
- i) si impegna alla raccolta di iscrizioni, creazione graduatoria, e incasso rette per il servizio prima infanzia per il quale non è prevista alcuna integrazione da parte dell'Azienda Speciale;
- l) si impegna a fatturare agli utenti secondo le indicazioni dell'Azienda Speciale e ad incassare le rette dei servizi di asilo nido compreso il servizio pasti.

7.2. Impegni relativi al progetto gestionale, oggetto di valutazione tecnica

i. L'appaltatore si obbliga ad osservare gli impegni relativi al Progetto gestionale eventualmente assunti in sede di gara, che costituiscono parte integrante del contratto da esso sottoscritto.

Art. 8. Obblighi relativi al Progetto educativo

i. L'appaltatore provvede, tra l'altro, ad attuare il progetto educativo proposto in sede di gara, nel rispetto degli standard minimi regionali e di quanto nel prosieguo meglio dettagliato per tutti i servizi che devono essere offerti

8.1. Ambientamento/Inserimento

- i. Il coordinatore e gli educatori, all'avvio dell'anno educativo, devono svolgere un incontro collegiale con i familiari dei bambini ammessi all'Asilo nido al fine di presentare il gruppo educativo e la struttura dove saranno svolte le attività, nonché consegnare e illustrare la programmazione delle attività e pianificare gli incontri individuali tra l'educatore di riferimento e ciascun familiare.
- ii. A riguardo si precisa che l'appaltatore individua un educatore di riferimento per ciascun bambino e per la relativa famiglia.
- iii. Nel colloquio conoscitivo individuale l'educatore referente deve raccogliere tutte quelle informazioni che consentono la conoscenza del percorso di crescita del bambino, della sua storia e della sua famiglia al fine di elaborare al meglio l'intervento educativo e condividere, con la famiglia del bambino, la calendarizzazione dell'inserimento. Quest'ultimo, di norma, ha generalmente una durata di due settimane, anche se i tempi possono essere modificati in base alla risposta di ogni singolo utente.
- iv. A riguardo si precisa che l'inserimento del bambino, tra l'altro, prevede:
 - a. la costanza del riferimento educativo e la presenza di una figura familiare di riferimento che affianchi il bambino nella fase iniziale per il tempo necessario all'inserimento graduale dello stesso;
 - b. la gradualità dei tempi di allontanamento dalla figura familiare e dei tempi di permanenza nella struttura, in modo da favorire il distacco da una parte e la conoscenza del nuovo contesto da parte del bambino dall'altra;
 - c. l'approntamento delle schede personali per ciascun bambino riportanti le informazioni raccolte nell'incontro preliminare, al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita di ogni bambino, da aggiornare durante il percorso formativo del bambino stesso con le modalità previste al successivo articolo 9 recante "Monitoraggio del progetto educativo".



8.2. Gestione della giornata

i. L'appaltatore deve definire ed organizzare le attività di "routine" (l'accoglienza ed il ricongiungimento con i genitori e momenti dedicati all'alimentazione, al riposo, all'igiene personale e

Allo sviluppo psicofisico) in modo da favorire una sequenza quotidiana regolare e così che tempi, ritmi e modalità tengano conto delle diverse età ed esigenze del bambino.

ii. A riguardo si precisa che:

a. all'inizio di ogni anno educativo l'appaltatore si impegna a predisporre (e successivamente aggiornare), sulla base del progetto educativo, la programmazione delle attività giornaliere, avente

orizzonte temporale almeno mensile. Tale programmazione deve essere trasmessa al Azienda Speciale prima

dell'inizio dell'anno educativo, e dopo ogni suo aggiornamento;

b. il predetto programma delle attività giornaliere deve essere differenziato per ogni sezione, per le diverse fasce di età dei bambini ed in funzione delle loro esigenze;

c. in funzione dell'età del bambino devono essere offerte opportunità diversificate di gioco libero ed organizzato con un coinvolgimento sia a livello individuale che a livello di piccolo o grande gruppo, organizzando a tal fine spazi e materiali specifici per le differenti proposte;

d. i bambini non devono essere mai lasciati fuori dal controllo del personale addetto, anche durante il sonno.

8.3. Momenti del distacco e del ricongiungimento

i. Gli educatori di riferimento accolgono e riconsegnano i bambini alle loro famiglie nel rispetto delle identità e delle differenze di cultura, di genere, di percorsi evolutivi, rassicurando e supportando il bambino e il suo familiare nella fase del distacco e del ricongiungimento.

ii. A riguardo si precisa che l'appaltatore:

a. deve individuare uno spazio accoglienza dove i bambini possono sostare con i familiari e gli educatori di riferimento;

b. deve riportare su apposito registro le presenze ed il numero di pasti consumati dai bambini;

c. deve verificare che la persona alla quale il bambino viene riconsegnato sia uno dei genitori o persona da lui formalmente delegata;

d. la riconsegna dei bambini ai loro familiari avviene presso il predetto spazio accoglienza nel quale gli educatori dovranno informarli sull'andamento generale della giornata.

8.4. Momenti dedicati all'igiene personale

i. Gli educatori, coadiuvati dal personale ausiliario, nei momenti dedicati all'igiene personale e all'espletamento delle funzioni fisiologiche, promuovono, in funzione dell'età, l'autonomia e la partecipazione dei bambini nello svolgimento delle operazioni di cura personale, favorendo la conoscenza del proprio corpo anche in funzione delle implicazioni sulla salute (es. "lavo i denti per evitare le carie").

ii. Gli educatori verificano sulla scheda personale e con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'utilizzo di materiali igienici specifici (es. anallergici), assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni specifiche, eventualmente in accordo con il pediatra.

8.5. Momenti dedicati al riposo

i. Gli educatori accompagnano i bambini nei momenti dedicati al riposo adottando modalità (es. rituali quali la lettura di una favola o l'ascolto di una musica) che favoriscano, in funzione dell'età, il rilassamento e quindi l'addormentamento dei bambini.



ii. Gli educatori verificano sulla scheda personale e con i familiari la modalità di addormentamento utilizzata a casa e si attivano per riprodurla, per quanto possibile, anche al nido, al fine di minimizzare le differenze rispetto al contesto familiare. Per quanto possibile il momento del risveglio rispetta le esigenze del bambino evitando il risveglio forzato da parte dell'educatore.

8.6. Momenti dedicati allo sviluppo psicofisico

i. L'appaltatore si impegna, tramite l'organizzazione dei bambini in piccoli gruppi, all'espletamento delle attività ludico-didattiche, necessarie allo sviluppo psicofisico del bambino (es. gioco libero, gioco simbolico), nonché alle attività rientranti nei Laboratori di cui al progetto presentato in sede

di gara, in linea con gli impegni previsti al successivo articolo 11 e con la programmazione delle attività giornaliere di cui al precedente articolo 8.2 lett. a).

8.7. Momenti dedicati all'alimentazione

i. L'appaltatore deve garantire che i momenti dedicati all'alimentazione, oltre a favorire la socializzazione e l'interazione tra i bambini e di quest'ultimi con gli adulti, abbiano anche una valenza educativa (es. approntamento della tavola, preparazione e conoscenza dei cibi, sviluppo del gusto).

Art. 9. Monitoraggio del progetto educativo da parte dell'appaltatore

i. L'appaltatore è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del progetto educativo nel rispetto degli impegni assunti al fine di definire possibili azioni di miglioramento nell'esecuzione del servizio. A tal fine l'appaltatore è tenuto, tra l'altro, a svolgere almeno n. 2 incontri mensili collettivi, al quale devono partecipare gli operatori e il coordinatore per dare modo al gruppo educativo di discutere con il coordinatore di tutte le criticità inerenti il servizio (cd. spazio di confronto).

ii. L'appaltatore è tenuto ad aggiornare costantemente durante il percorso formativo le schede personali di ciascun bambino approntate durante la fase di ambientamento. Tali schede hanno lo scopo di descrivere lo sviluppo psico-evolutivo di ciascun bambino nonché quanto di pertinente e funzionale ai fini di preconstituire un supporto documentale nella fase di inserimento nella scuola dell'infanzia secondo la logica della continuità educativa.

iii. Pertanto, al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita di ogni bambino, tale scheda deve considerare almeno i seguenti aspetti:

- modalità ed esiti dell'inserimento;
- modalità di relazione con i genitori;
- modalità di relazione con il personale educativo;
- modalità di relazione con i coetanei;
- tappe dello sviluppo evolutivo;
- raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di stesura del progetto educativo;
- obiettivi non raggiunti e le motivazioni che ne hanno impedito la realizzazione.

iv. Ai fini del monitoraggio del servizio da parte della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà opportunamente documentare il proprio operato con attenzione particolare a:

- agevolare la comunicazione tra operatori;
- razionalizzare l'organizzazione interna, attraverso la stesura di protocolli operativi;
- mantenere memoria storica degli interventi effettuati a favore degli utenti e delle attività/progetti realizzati;
- monitorare e verificare l'efficacia delle azioni intraprese;
- stendere e trasmettere alla Stazione appaltante report delle riunioni interne;

v. La documentazione è costituita da materiali scritti (strumenti di lavoro quotidiano degli operatori, report delle riunioni interne) e da altri supporti informatici e/o audiovisivi (riprese, DVD,



foto...) a testimonianza del lavoro svolto, utili anche per momenti di rielaborazione e ripensamento delle scelte e delle situazioni vissute all'interno o all'esterno dai bambini e dalle loro famiglie.

vi. Inoltre l'appaltatore dovrà dare opportuna evidenza anche alle famiglie del lavoro svolto, sia attraverso l'esposizione periodica di fotografie ed elaborati nelle aree di accoglienza, sia tramite la

memorizzazione di immagini e video dei bambini su supporti informatici e/o audiovisivi da consegnare alle famiglie, almeno due volte l'anno.

Art. 10. Partecipazione della famiglia

i. L'appaltatore deve mettere in atto azioni volte a coinvolgere la famiglia nella realtà della struttura e

ad incentivare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di cooperazione tra il personale e la famiglia

(cd. sostegno alla genitorialità). A tal fine l'appaltatore, con costi remunerati all'interno della base d'asta, deve organizzare per nido e sezione prima i

a. Almeno 2 riunioni all'anno, al di fuori dell'orario di servizio, con i genitori nelle quali devono essere presenti il coordinatore e gli educatori (cd. riunioni di sezione), allo scopo di condividere metodi e criteri educativi adottati, nonché di verificare i risultati raggiunti da ciascuna sezione;

b. Almeno 2 incontri individuali per bambino ogni anno educativo (cd. colloqui individuali), all'interno o al di fuori dell'orario di servizio con i genitori nel quale deve essere presente l'educatore di riferimento ed eventualmente il coordinatore, allo scopo di condividere i risultati raggiunti, i comportamenti del bambino al nido e a casa, le eventuali problematiche e le conseguenti azioni da adottare.

c. Almeno 1 colloquio individuale per ogni bambino da inserire nella struttura, all'interno o al di fuori dell'orario di servizio.

d. Almeno un incontro con i nuovi iscritti all'inizio di ogni anno educativo;

e. Un incontro di verifica a fine anno, alla presenza dei genitori;

Art. 11. Impegni relativi al progetto educativo, oggetto di valutazione tecnica

i. L'appaltatore si obbliga ad osservare gli impegni relativi al Progetto educativo assunti in sede di gara, che costituiranno parte integrante del contratto che sarà sottoscritto con il Azienda Speciale:

a. laboratori per obiettivi formativi. L'appaltatore si impegna a realizzare i laboratori in linea con quanto offerto in sede di gara;

b. interventi di integrazione dei bambini di etnie e culture diverse. L'appaltatore si impegna a realizzare gli interventi ed impiegare il personale educativo in possesso delle competenze specifiche (titoli di studio ed esperienze maturate sul campo), in linea con quanto eventualmente offerto in sede di gara;

c. interventi di sostegno dei bambini portatori di handicap. L'appaltatore si impegna a realizzare gli interventi ed a impiegare il personale educativo in possesso delle competenze specifiche (titoli di studio ed esperienze maturate sul campo), in linea con quanto eventualmente offerto in sede di gara;

d. partecipazione della famiglia (Sostegno alla genitorialità). L'appaltatore al fine di sostenere i genitori nell'affrontare le problematiche neuropsicologiche in età evolutiva e di farli partecipare alla vita del nido, qualora offerto in sede di gara, si impegna a:

- organizzare, al di fuori dell'orario di servizio, degli incontri su tematiche neuropsicologiche in età evolutiva (es. disturbi comportamentali, disturbi del sonno, dell'alimentazione), definite nel corso dell'anno educativo dal gruppo educativo in accordo con le famiglie, tenuti da soggetti qualificati di comprovata esperienza sulla tematica trattata;

- realizzare il Piano delle attività collettive, che preveda la partecipazione dei familiari dei bambini (es. laboratori didattici, feste e/o altre iniziative), in linea con quanto eventualmente offerto in sede di gara;



e. ulteriori azioni correlate al presente capitolato prestazionale, così come previsti dal disciplinare di gara.

Art. 12. Ulteriori obblighi relativi al servizio a carico dell'aggiudicatario

i. L'appaltatore si obbliga ad assicurare l'adempimento dei seguenti ulteriori impegni:

a. Monitoraggio del servizio

a.1. organizzare, al di fuori dell'orario di servizio, incontri ai quali devono partecipare gli educatori e/o il coordinatore per dare modo all'appaltatore di discutere di eventuali criticità inerenti il servizio, come meglio indicato al precedente art. 9; Il coordinatore, nell'ambito del proprio monte ore, dovrà presenziare per 1 ora mensile ad una riunione di monitoraggio presso la sede comunale.

a.2. al termine di ogni anno educativo, e comunque entro il 31 agosto, presentare al Azienda Speciale una

relazione di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;

a.3. documentare e conservare con archivio cartaceo, fotografico e/o video la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi all'interno del nido (del lavoro svolto durante l'anno educativo);

a.4. tenere apposito registro su cui indicare il nominativo dei bambini iscritti al servizio, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze; tale registro deve essere collocato all'ingresso;

a.5. tenere apposito registro riportante il numero dei pasti consumati e la data di fruizione;

a.6. tenere apposito registro nominativo degli operatori impiegati nel servizio su cui indicare giornalmente le relative presenze/assenze, nonché le variazioni intervenute nell'organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione; tale registro deve essere collocato all'ingresso;

a.7. supportare il Azienda Speciale in tutti gli adempimenti richiesti da enti terzi in ordine a dati, notizie ed informazioni inerenti la gestione del servizio.

b. Continuità educativa

b.1. garantire il raccordo con la scuola dell'infanzia attraverso lo scambio di informazioni relative ai progetti educativi ed alla scuola nel suo complesso, nonché la trasmissione dei documenti sulla crescita di ciascun bambino.

b.2. garantire la stabilità del personale educativo, la presenza dell'educatore di riferimento, il rispetto dei parametri relativi al numero di personale che sarà impiegato nel servizio, dell'elenco nominativo del personale medesimo e di quello che sarà impiegato per le sostituzioni, nonché il rispetto del programma di turnazione (nominativo). Si ribadisce, quindi, che la stabilità del personale educativo deve essere garantita limitando al massimo gli avvicendamenti tra gli educatori individuati negli elenchi consegnati (cfr. Capo 6 - L'organizzazione del servizio - Il Personale);

b.3. garantire l'assenza di interruzioni al servizio, salvo casi di forza maggiore (es. calamità naturali che comportino problemi alla struttura o agli impianti o qualsiasi evento eccezionale). La legge n. 146/1990 e s.m.i. all'art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio dei nidi d'infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali, pertanto l'appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla norma stessa.

12.1. Partecipazione a bandi di finanziamento

i. Su specifica richiesta del Azienda Speciale, l'aggiudicatario si impegna, almeno una volta nell'ambito di un triennio, a presentare un progetto con finalità analoghe a quelle previste dal presente Capitolato, nell'ambito delle misure di finanziamento pubblico - Fondo nazionale 0-6 - per l'implementazione di interventi sperimentali ed innovativi, o che comunque possano avere positive ricadute nell'ambito delle politiche per la prima infanzia 0-6 anni, anche sulla base di quanto proposto in sede di offerta.



ii. In caso di finanziamento, l'aggiudicatario potrà essere nominato quale partner di progetto, abilitato ad erogare le prestazioni ivi previste, anche previa instaurazione di specifici percorsi di co-progettazione, nell'ambito del budget opzionale previsto dagli atti di gara.

Art. 13. momento del pasto

- i. Gli operatori, accompagnano i bambini nel momento dedicato all'alimentazione favorendo, in funzione dell'età, lo sviluppo della loro autonomia nell'assumere il cibo.
- ii. I pasti previsti per i bambini da fornirsi a cura dell'appaltatore, a seconda della fascia d'età e delle indicazioni date dalla famiglia e in linea con quanto disposto dal presente capitolato, sono il pranzo e la merenda.
- iii. L'appaltatore deve garantire che i momenti dedicati all'alimentazione, oltre a favorire la socializzazione e l'interazione tra i bambini e di quest'ultimi con gli adulti, abbiano anche una valenza educativa (es. approntamento della tavola, preparazione e conoscenza dei cibi, sviluppo del gusto).
- iv. Gli educatori verificano sulla scheda personale e con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'adozione di diete speciali, assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni specifiche, eventualmente in accordo con il pediatra.
- v.

Art. 15. Pulizia, disinfezione, sanificazione e fornitura di prodotti per l'igiene

- i. Il servizio riguarda il complesso degli interventi occorrenti per la pulizia, la disinfezione, la sanificazione, ordinaria e straordinaria, di tutti i locali della Struttura adibita al Nido e delle aree che risultino essere, comunque, di sua pertinenza, nonché degli arredi e delle attrezzature. È altresì a carico dell'appaltatore la ricarica dei materiali di consumo presso i servizi igienici (saponi, carta igienica ecc.).
- ii. Nelle malattie sostenute da microrganismi che nell'ambiente esterno vanno incontro ad una rapida inattivazione (quasi tutte le malattie esantematiche dell'infanzia, es. morbillo, varicella ecc.) la disinfezione non è necessaria e può essere sostituita con una buona aerazione dell'ambiente e dalle normali procedure di pulizia periodica degli ambienti e delle suppellettili.
- iii. Resta ferma l'ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali in tema di sanificazione, correlati a situazioni emergenziali o epidemiologiche.
- iv. L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati.
- v. Tutti i giorni l'appaltatore dovrà:
 - pulire accuratamente i pavimenti e tutte le superfici lavabili, (prestare scrupolosa attenzione ai servizi igienici), ed arieggiare successivamente tutti i locali;
 - effettuare quotidianamente la detersione e sanificazione dei giochi che possono essere imbrattati di saliva;
 - nel caso di uso di biberon, tettarelle, ecc., conservarli, dopo accurato lavaggio, in un contenitore asciutto; prima dell'utilizzo effettuare un nuovo risciacquo; non è raccomandato il mantenimento in contenitori con liquidi disinfettanti;
- vi. I prodotti, il materiale e le attrezzature di sanificazione e pulizia devono essere forniti dall'appaltatore, e successivamente conservati in apposito locale o in armadi chiusi. Separare il materiale e i prodotti destinati alla pulizia degli ambienti (pavimenti ecc.) da quelli per la pulizia dei



giocattoli, delle suppellettili. In aggiunta, una particolare attenzione deve essere applicata nel tener separato il materiale per la sanificazione dei WC da quello utilizzato per tutti gli altri locali ed arredi.

vii. L'appaltatore dovrà mantenere ed aggiornare, un protocollo per la pulizia e la sanificazione di ogni locale (bagni, refettorio, spazi gioco interni ed esterni), arredi, attrezzature e giocattoli, che preveda frequenza modalità e tipi di prodotti utilizzati per ogni locale. L'appaltatore dovrà conservare copia delle schede tecniche dei prodotti al fine di fronteggiare adeguatamente casi di allergia, ingestione accidentale, o di ulteriori eventi accidentali che potrebbero nuocere alla salute dei bambini.

Art. 16. Conferimento rifiuti

i. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità e secondo i criteri previsti dal "regolamento per lo smaltimento dei rifiuti urbani" del Comune di Concesio

Art. 17. Disinfestazione, derattizzazione e prevenzione legionellosi

i. Sono a carico dell'Azienda Speciale le seguenti attività:

- derattizzazione;
- disinfestazione da blatte;
- disinfestazione da mosche e altri insetti alati.

- Implementazione delle misure idonee a prevenire fenomeni di legionellosi, in conformità con quanto previsto dalle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015.

Art. 18. Disposizioni generali

i. I requisiti di funzionamento minimi sono stabiliti dalla D.G.R. n. 20588 del 11/02/2005 recante "definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia", per come da ultimo integrata dalla D.G.R. n. 2929 del 09/03/2020, nonché dagli ulteriori atti normativi ed amministrativi integrativi. L'appaltatore è tenuto a contribuire al rispetto dei citati standard, con riferimento esclusivo a quelli di tipo "organizzativo", permanendo quelli di tipo "strutturale" in capo all'Azienda Speciale.

Art. 19. Requisiti organizzativo-gestionali minimi

19.1. Materiale informativo e carta dei servizi

i. L'appaltatore coadiuva l'Azienda Speciale nella redazione delle carte dei servizi e nella sua impostazione grafica, nelle quali saranno illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate e le tariffe.

ii. Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 10.1 in tema di supporto alle attività di pubblicizzazione.

19.2. Organizzazione degli spazi

i. L'appaltatore dovrà garantire l'organizzazione degli spazi, con suddivisione in moduli funzionali che consentano l'organizzazione delle diverse attività educative anche in base all'età dei bambini.

19.3. Piano di gestione dei servizi generali



i. L'appaltatore dovrà elaborare un piano gestionale, con specifica indicazione delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e di distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti dal presente Capitolato Prestazionale.

19.4. Gestione delle emergenze

i. La redazione e l'aggiornamento del documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali è a carico dell'appaltatore.

Art. 20. Ulteriori prescrizioni organizzative

20.1. Linee guida gestione igienico sanitaria

i. L'appaltatore è tenuto alla puntuale applicazione di quanto previsto dal documento recante "linee guida per la gestione igienico sanitaria", allegato alla documentazione di gara. È altresì tenuto a rispettare, in quanto compatibile, le prescrizioni di cui al documento recante "malattie infettive e comunità infantili", redatto da Regione Lombardia e rilasciato in data 23 giugno 2009 e disponibile al seguente link:

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/_temp+pubblicazioni+da+spostare/pub-malattie-infettive-comunita-infantili-sal/pub-malattie-infettive-comunita-infantili-sal

ii. Resta ferma l'ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali in tema di sanificazione, ristorazione, accesso a servizi per l'infanzia, correlati a situazioni emergenziali o epidemiologiche.

20.2. Programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività

i. Il programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività riguarda i processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, selezionati in rapporto alle priorità individuate, favorendo il coinvolgimento del personale.

20.3. Struttura o responsabile delle attività di valutazione e miglioramento della qualità

i. Il coordinatore del servizio presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità.

20.4. Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza

i. L'appaltatore adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione da parte degli utenti o dei familiari. La rilevazione deve essere effettuata annualmente rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite. Deve essere inoltre rilevato il grado di soddisfazione del personale, anche con riguardo al benessere lavorativo. L'appaltatore garantisce:

- l'analisi dei dati rilevati dalle valutazioni del grado di soddisfazione per il miglioramento della qualità dei servizi e la presa in considerazione delle criticità emerse;
- la diffusione dei risultati delle indagini e delle misure di miglioramento (tramite occasioni pubbliche, la distribuzione di materiale informativo, la pubblicazione sul sito web aziendale o con altre modalità).

ii. L'appaltatore trasmette gli esiti al Azienda Speciale entro trenta giorni dall'avvenuta elaborazione dei dati.

20.5. Prevenzione e gestione dei disservizi

i. L'appaltatore garantisce la raccolta e la tracciabilità dei disservizi rilevati e la predisposizione delle relative azioni di miglioramento, nonché la loro diffusione, se di interesse collettivo.



Art. 21. Polizze assicurative

- i. L'appaltatore prima della stipula del contratto, o dell'avvio delle prestazioni se anticipate rispetto a quest'ultima, stipula adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile per coprire eventuali danni causati o subiti dai propri dipendenti, dai lavoratori interinali, dai lavoratori
- ii. parasubordinati, dai frequentatori dei servizi, dai non dipendenti che partecipano alle attività e in ogni caso verso terzi. Eventuali franchigie previste dalle polizze non devono gravare sui terzi danneggiati. L'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT - compresa la Stazione Appaltante e gli utenti del servizio) dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite per R.C.O. (verso prestatori d'opera) di euro 5.000.000,00 per sinistro e di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.
- ii. La polizza R.C., derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'assicurato affidatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
- iii. Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore per danni non coperti dai citati massimali minimi, e pertanto la scelta di assicurare massimali maggiori rientra nella discrezionalità dell'appaltatore stesso.
- iv. Le polizze andranno inviate in copia all'Azienda prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato
- v. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale.

Art. 22. Standard minimo di personale e declaratoria dei profili professionali

- i. Il Nido dovrà prevedere un organico di operatori con adeguato titolo di studio e qualifica professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 20588/2005 e s.m.i in materia di standard di personale.

22.1. Il coordinatore del servizio

- i. Il Coordinatore pedagogico-educativo del servizio deve essere in possesso di uno dei titoli di studio suindicati, e, al di fuori dell'orario minimo previsto per il servizio di coordinamento dal successivo art. 23, può svolgere le funzioni operative proprie dell'operatore socio-educativo.
- ii. il Coordinatore è responsabile del progetto gestionale ed educativo, gestisce i rapporti nel gruppo di lavoro, la formazione del personale e provvede a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, con particolare attenzione alla cura delle relazioni con le famiglie. Il Coordinatore pianifica l'attività del gruppo educativo e di tutto il personale coinvolto nell'erogazione del servizio (ivi compreso quello comunale) verificandone la qualità, confrontandosi a riguardo con tutti gli attori coinvolti, garantendo il raccordo con i servizi della prima infanzia comunale e con gli altri servizi educativi del territorio, con i servizi sociali e sanitari. Il Coordinatore garantisce la massima trasparenza nella gestione dei servizi prevedendo forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione.
- iii. Nel particolare il coordinatore deve avere le seguenti attitudini specifiche:



- capacità di riconoscere il sistema dei servizi e lavorare in rete (conoscenza delle politiche sociali per la famiglia, conoscere la normativa di riferimento per lo specifico servizio);
- capacità di lavorare in equipe;
- conoscenza di metodologia e organizzazione del lavoro;
- conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti di documentazione e

rendicontazione delle attività del servizio;

- capacità di programmazione degli interventi relativamente ai bambini e alle famiglie, promuovendo anche iniziative di confronto e supporto pedagogico alle famiglie stesse;
- capacità di predisporre progetti educativi individualizzati anche in rapporto alle famiglie;
- capacità di definire il piano annuale degli interventi di formazione/aggiornamento del personale;
- avere conoscenza e supportare le istituzioni all'ottemperanza al debito informativo verso Regione Lombardia;

- curare la documentazione organizzativa.

iv. Rientrano altresì tra le funzioni del coordinatore:

- coordinare il gruppo di lavoro (compresi i dipendenti comunali), concordando le linee di intervento, la distribuzione dell'orario di lavoro e le sostituzioni del personale;
- concordare i progetti di formazione e aggiornamento del personale;
- concordare il piano degli inserimenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
- gestire la presa in carico dei nuovi iscritti, e cura le comunicazioni con la famiglia;
- gestire le variazioni e le richieste del servizio, ed essere disponibile tramite mail o numero cellulare per tutte le informazioni necessitate dagli utenti (cambi orari, posticipo inserimento ecc.), e successiva comunicazione all'Azienda Speciale di ogni aspetto rilevante, o comunque incidente sulla quantificazione della retta di frequenza;
- collaborare nell'organizzazione e strutturazione degli spazi dei nidi;
- concordare, in caso di assegnazione di bambini con particolari difficoltà psico fisiche, le opportune modalità di intervento;

- assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa e didattica;
- garantire nel limite del possibile la continuità educativa dei nidi, promuovendo le competenze del personale educativo e pianificando momenti di verifica e valutazione;
- segnalare immediatamente problematiche e necessità rilevate all'interno delle strutture e/o evidenziate dall'utenza.

- trasmettere i prospetti mensili di frequenza dei bambini all'ufficio amministrativo dell'Azienda quando e se richiesti;

- garantire un costante monitoraggio del servizio;
- essere presente agli incontri con le famiglie;
- curare le comunicazioni istituzionali con le famiglie;
- presentare proposte di approfondimenti/notizie relative al servizio da pubblicizzare sui Social Comunali (Facebook, sito, newsletters);
- elaborare, in condivisione con i servizi socio-sanitari territoriali competenti, il progetto educativo individuale (PEI) per disabili.

v. Il coordinatore dovrà inoltre essere presente agli incontri con le famiglie, sia individuali che collettivi.

vi. Il coordinatore sarà altresì l'interlocutore dell'Azienda per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di appalto e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi.

vii. il coordinatore del servizio dovrà essere reperibile, anche telefonicamente, negli orari di apertura del servizio, quale riferimento per gli operatori interessati, nonché le famiglie utenti;



22.2. L'operatore socio educativo

- i. Gli operatori socio-educativi dovranno possedere uno tra i titoli di studio suindicati.
- ii. il compito degli operatori socio educativi consiste nel provvedere con la massima diligenza e cura alla vigilanza, all'assistenza, all'alimentazione, all'igiene dei bambini, all'attività socio-pedagogica e ludico ricreativa dei bambini e quanto altro si rendesse necessario per il perfetto funzionamento dell'Asilo Nido, secondo le indicazioni date dal coordinatore. Inoltre, gli operatori si relazionano tra loro

nell'ambito del gruppo educativo e sono in costante rapporto con le famiglie allo scopo di agevolare l'evoluzione affettiva e lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini

iii. Nel particolare gli operatori socio educativi dovranno avere le seguenti attitudini specifiche:

- curare ed accompagnare la crescita dei bambini;
 - saper gestire l'inserimento al nido dei bambini con conoscenza delle loro diverse specificità (disabile, straniero ecc.);
 - saper gestire la quotidianità al nido: attenzioni educative, attività e proposte di gioco per accompagnare i bambini nel loro percorso di sviluppo;
 - sviluppare le competenze di osservazione, progettazione e documentazione del lavoro svolto nell'ambito dell'asilo nido;
 - saper prevenire gli infortuni;
 - saper relazionarsi con la famiglia del bambino;
 - saper gestire il rapporto con la famiglia: informare, comunicare e creare un rapporto di fiducia con le figure genitoriali;
 - saper gestire un colloquio in campo educativo.
- iv. Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste dal ruolo ed in particolare:
- attività educative socio-pedagogiche ed assistenziali rivolte ai bambini;
 - responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
 - definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore Pedagogico;
 - coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
 - partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
 - partecipazione ai colloqui con le famiglie.

22.3. Il personale ausiliario

i. il personale ausiliario deve provvedere con massima cura alla pulizia degli ambienti, alla custodia dei locali e del guardaroba, alla lavanderia; inoltre deve collaborare con gli operatori socio educativi in particolari momenti o situazioni della giornata in cui si ravvisa la necessità di un ulteriore supporto. Il personale ausiliario potrà essere impiegato anche per le attività di somministrazione dei pasti.

Art. 23. Fabbisogno stimato

- i. Presso l'asilo nido sono attualmente attive 4 sezioni;
- iii. Gli atti di gara sono strutturati in prima istanza per l'attivazione di n. 4 sezioni la mattina e n. 3 il pomeriggio.
- iv. Per la gestione ottimale del servizio, è richiesto all'appaltatore di mettere a disposizione del servizio le figure professionali come indicato nell'elenco del personale in forza attualmente
- vi. Il valore contrattuale, al netto delle opzioni, è da intendersi costruito sulla base di detti parametri orari cui si correla il corrispettivo onnicomprensivo che spetterà all'appaltatore, eccettuato solo il costo del pasto, remunerato ad unità effettivamente fornite.



vii. Per ogni anno educativo, al termine delle iscrizioni, l'Azienda Speciale comunica all'appaltatore il numero di iscritti, in base all'età, al fine di concordare la modalità di gestione delle sezioni da attivare (numero educatrici e turnazioni).

viii. Resta inteso che l'appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione personale ulteriore in caso di attivazione di nuove sezioni, ovvero di ridurlo in caso di riduzione delle sezioni medesime.

ix. Per quanto concerne le sostituzioni del personale comunale che l'appaltatore è tenuto ad effettuare, si indicano a mero titolo indicativo i seguenti monte ore solo eventuali che potrebbero essere richiesti, allorquando la stazione appaltante intenda avvalersi di detta possibilità:

Art. 24. Obblighi comunicativi dell'appaltatore in relazione al personale impiegato

i. L'appaltatore, a partire dall'attivazione del servizio, deve impiegare il personale nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia e dal presente Capitolato Prestazionale, così come eventualmente integrato nell'offerta presentata in fase di gara.

ii. A riguardo l'appaltatore predispone e trasmette all'Azienda, prima dell'attivazione del servizio, in coerenza con il progetto educativo, l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio riportante l'indicazione del livello della qualifica e delle ore mensili, allegando i curricula dei suddetti operatori ed il contratto di lavoro;

iii. Entro due mesi dall'attivazione del servizio è facoltà dell'appaltatore sostituire il personale impiegato, nel rispetto degli impegni contrattuali, al solo fine di migliorare la qualità del servizio, previa autorizzazione Azienda Speciale. Decorsi due mesi dall'attivazione si applica quanto previsto dal successivo art. 25 recante "Variazioni e reintegri del personale".

iv. Entro due mesi dall'inizio di ciascun anno educativo l'appaltatore predispone e trasmette all'Azienda Speciale, in coerenza con il progetto educativo, il programma di distribuzione oraria del personale (nominativo) relativo all'anno educativo, distinto per sezione, con descrizione delle relative attività (es. diagramma di Gantt) evidenziando le compresenze previste. Si precisa, altresì, che l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Azienda Speciale eventuali variazioni del suddetto programma.

Art. 25. Variazioni e reintegri del personale

i. Il personale impiegato nel servizio deve rimanere in numero costante per tutta la durata contrattuale, secondo quanto previsto al precedente articolo 24.

ii. Si precisa che dopo due mesi dall'attivazione del servizio e quindi dalla consegna dell'elenco di cui al precedente articolo 24, non saranno consentiti avvicendamenti tra gli operatori in servizio, che dovranno assicurare una presenza costante ed una continuità didattica-educativa per tutta la durata contrattuale, o perlomeno per ciascun anno educativo, salvo i casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati.

iii. L'appaltatore si impegna, inoltre, ad una immediata sostituzione (e comunque tempestiva, non oltre un'ora) degli operatori assenti (malattia, maternità, ferie, o quant'altro contrattualmente previsto) con altri operatori aventi i medesimi requisiti in modo da garantire il regolare espletamento del servizio. Detta disposizione vale anche per gli operatori comunali impiegati nel servizio, le cui sostituzioni saranno remunerate sulla base dell'importo offerto in sede di gara.

iii. È facoltà dell'Azienda speciale di chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che durante lo svolgimento del servizio stesso siano stati causa di accertati gravi motivi di lagnanza o abbiano tenuto un accertato comportamento gravemente lesivo dell'ambiente di lavoro e della particolare tipologia dell'utenza. In caso di positivo accertamento, l'appaltatore deve provvedere



iv. all'allontanamento dell'operatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Azienda Speciale.

Art. 26. Formazione del personale

i. L'appaltatore è tenuto anche ad assicurare la formazione/aggiornamento specifico previsto dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio,

i. L'appaltatore dovrà presentare in sede di gara il proprio piano formativo del personale, idoneo a garantire una formazione permanente e la conseguente qualificazione di tutto il servizio, ed a promuovere la qualità dell'intervento educativo/pedagogico/organizzativo.

ii. Resta inteso che l'appaltatore dovrà garantire la formazione del personale relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.lgs.81/2008 con particolare riferimento ai rischi relativi all'attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento, emergenze antincendio, da erogarsi in misura additiva rispetto al monte ore suindicato.

iii. Si precisa che le ore di formazione potranno essere fruite on the job, anche mediante formazione online, nell'ambito delle ore cd. "non finalizzate" ove il rapporto educatore bambino può salire a 1:10, sfruttando le giornate in cui, a causa dell'assenza di bambini, sia possibile rispettare detto rapporto.

iv. Oltre a quanto sopra, l'appaltatore è tenuto a garantire la formazione integrativa offerta in sede di gara, intendendo per formazione integrativa la formazione/aggiornamento su tematiche particolari che accrescano il contributo specifico in funzione dei laboratori offerti e/o di aspetti metodologico-organizzativi di particolare interesse per la crescita professionale del gruppo educativo con risvolto specifico sulla crescita psicofisica dei bambini dell'Asilo nido oggetto del presente contratto.

Art. 27. Obblighi del personale

i. Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con i bambini e le famiglie, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento UE 2016/679.

ii. È fatto divieto all'affidatario e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere qualsiasi partecipazione agli utenti, in denaro o qualsiasi altra forma.

iii. Il personale dell'affidatario deve rispettare la normativa regionale vigente in materia, il regolamento comunale vigente, le norme fissate dal presente capitolato e le disposizioni concordate.

iv. Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008.

Art. 28. Disposizioni generali sulla manodopera

i. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;



c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia

stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ii. Ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Parimenti in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

iii. In ogni momento il DE e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

iv. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.

Art. 29. Sicurezza dei lavoratori per le attività gestionali

i. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto

n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.

ii. L'appaltatore deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.

iii. Sono a carico dell'appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto. Parimenti a carico dell'aggiudicatario è il costo relativo alla sorveglianza sanitaria di cui alla sezione V del D. Lgs 81/2008.

iv. L'appaltatore deve fornire al Personale tutti i materiali occorrenti per l'espletamento dei servizi e per il contenimento dei rischi.

v. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto/subconcessione. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.



vi. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

vii. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008 deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.

viii. All'appaltatore è riconosciuto un incremento dello 0,5% sui costi orari offerti in sede di gara per far fronte ai maggiori oneri determinati dall'emergenza epidemiologica in corso, limitatamente al perdurare dell'emergenza medesima e dei correlativi oneri in punto di dispositivi individuali di protezione.

Art. 30. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 81/2008, l' Azienda Speciale ha valutato come inesistenti, nell'ambito della gestione in oggetto, rischi da interferenza, e pertanto non ha redatto il DUVRI. Quindi i costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza sono pari a zero.

Art. 31. Clausola sociale

i. Ai fini di tutelare la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nel Nido si applica l'art. 50 del Codice. L'aggiudicatario è tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano nella precedente gestione del Nido, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto.

ii. Al mero fine di consentire una valutazione circa l'applicazione dell'istituto in parola, in allegato è disponibile l'elenco del personale attualmente impiegato (Allegato V)

Art. 32. Impiego di volontari o di strumenti connessi a politiche di inserimento lavorativo

i. È facoltà dell'appaltatore di impiegare nelle prestazioni accessorie personale a titolo volontario, ovvero personale nell'ambito di programmi e/o progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o strumenti sociali analoghi, fermo restando quanto previsto dal periodo che segue. Il personale di cui agli standard minimi del presente capitolato non potrà essere sostituito da personale così come descritto al paragrafo precedente, il quale potrà solo fungere da affiancamento e/o potenziamento dei servizi, e dovrà dunque in ogni caso essere una risorsa incrementativa rispetto agli standard stessi. Parimenti, in caso di cooperative sociali, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L. 381/91, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dal presente capitolato. È fatto salvo quanto previsto dalla disciplina regionale in tema di compresenza. Resta ferma la necessità di acquisire espressa autorizzazione dalla stazione appaltante prima di ogni inserimento.

ii. È altresì fatto salvo, ove compatibile e fermi i parametri inderogabili del presente capitolato, quanto previsto dalla Deliberazione N° X / 7633 Seduta del 28/12/2017 recante "precisazione in merito alla figura di "volontariato" nelle unità di offerta sociali di cui alla L.R. 3/2008" e della successiva nota Protocollo J1.2018.0004237 del 05/03/2018 recante "Precisazioni in merito alla figura di volontario nelle Unità di Offerta Sociali di cui alla l.r. n. 3/2008 a seguito dell'adozione della DGR n. X/7633/2017" in tema di valorizzazione del volontariato ai fini del raggiungimento degli standard minimi.

iii. Per la definizione di volontario si rimanda all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.



iv. Per la definizione di persona svantaggiata si rimanda all'art. 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002 e all'art. 2, numeri 4) e 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

v. Per le sole prestazioni di potenziamento del servizio ausiliario, l'Amministrazione può imporre l'accoglimento di soggetti di cui ai commi precedenti, e l'aggiudicatario ha l'obbligo di supervisionare e coordinare l'operato delle figure inserite.

Art. 33. Oneri a carico dell' Azienda Speciale e sue prerogative

i. L'azienda speciale si impegna a:

- a) mettere a disposizione locali idonei per l'attività dell'Asilo nido, nello stato in cui si trovano al momento della consegna e verificabile in sede di sopralluogo;
- b) mettere a disposizione attrezzature, macchine e impianti idonei alla erogazione del servizio in oggetto nello stato e quantità in cui si trovano all'atto della consegna e verificabile in sede di sopralluogo;
- c) garantire la copertura assicurativa dell'immobile;
- d) sostenere le spese relative a imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;
- e) effettuare, a proprie spese, la manutenzione dell'immobile e dei suoi impianti;
- f) effettuare la verifica periodica dell'impianto elettrico generale di illuminazione, alimentazione dei quadri elettrici principali e secondari, dell'impianto idrico e dell'impianto termico;
- g) provvedere al pagamento dei consumi idrici, elettrici, del gas metano e telefonici;
- h) mantenere il verde;
- j) raccogliere le iscrizioni, nonché le eventuali variazioni di frequenza, e gestire la graduatoria per il servizio di asilo nido e di CRED;
- k) comunicare le rette degli utenti per ogni servizio in base ai regolamenti comunali previsti;
- l) riscuotere eventuali contributi regionali o nazionali legati al servizio;
- m) consegnare all'affidatario ogni documento o informazione utile ai fini della gestione del servizio;
- n) liquidare all'appaltatore ogni corrispettivo posto a proprio carico dal presente documento e dallo schema di contratto.

Art. 34. Interpretazione del contratto e del capitolato prestazionale

i. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

ii. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

iii. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

iv. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.



v. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende il disciplinare di gara.

vi. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

vii. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 35. Rinvio allo schema di contratto

i. Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante e appaltatore ed a porre ulteriori oneri a carico di qu